

Informativa sulle indennità riconosciute agli intermediari



L'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2 art. 48k cpv. 2) prescrive che le persone e istituzioni esterne incaricate dell'intermediazione di affari previdenziali devono informare il cliente, al primo contatto, in una convenzione scritta sulle modalità delle indennità.

La PAT BVG compensa gli intermediari in due modelli: Indennità una tantum e ricorrenti.

Indennità una tantum

Gli intermediari che assistono fino a 50 assicurati della PAT BVG ricevono una provvigione di acquisizione una tantum.

Dal 1/1/2014 la provvigione di acquisizione una tantum ammonta al 3.00% dei primi contributi annui di rischio e risparmio (escluse le spese amministrative), al massimo a CHF 1'267.00 per ogni persona assicurata (per un anno d'assicurazione completo). Il calcolo viene effettuato al momento della stipula del contratto di affiliazione; eventuali variazioni nell'effettivo degli assicurati che si verificano in un secondo momento non sono più soggette a provvigione.

Indennità ricorrenti

La PAT BVG stipula con gli intermediari che assistono oltre 50 assicurati della PAT BVG un **accordo di intermediazione**. In base al contratto di mandato tra il cliente e l'intermediario, ogni anno la PAT BVG paga agli intermediari un'indennità ricorrente. Questa varia a seconda dell'effettivo degli assicurati:

Gli intermediari, che assistono **50 - 399** assicurati della PAT BVG, ricevono ogni anno l'1.20% dei contributi di risparmio e rischio pagati, al massimo CHF 740.00 per ogni persona assicurata (per un anno di assicurazione completo).

Gli intermediari, che assistono **oltre 400** assicurati della PAT BVG, ricevono ogni anno l'1.40% dei contributi di risparmio e rischio pagati, al massimo CHF 740.00 per ogni persona assicurata (per un anno di assicurazione completo).

Clausola di storno

Per le affiliazioni con indennizzo una tantum che vengono sciolte entro 4 anni dall'assunzione del mandato da parte dell'intermediario, le indennità pagate in precedenza devono essere rimborsate nella misura seguente:

- Scioglimento dell'affiliazione entro 3 anni
50% delle indennità pagate
- Scioglimento dell'affiliazione nel 4° anno
25% delle indennità pagate

Se l'affiliazione rimane assicurata per almeno 4 anni completi presso PAT BVG, non è dovuto alcun rimborso.

Non sono previste indennità aggiuntive in funzione del volume, della crescita o del danno.

Obbligo di informazione

La presente informativa viene inserita online e costituisce un'attestazione dell'adempimento da parte della PAT BVG dell'obbligo di informazione. Su richiesta del cliente saranno fornite informazioni circa eventuali successive variazioni delle quote provvisionali da parte della PAT BVG.

Personalvorsorgestiftung der Ärzte und Tierärzte PAT-BVG

Direzione e previdenza

PAT BVG
Frongartenstrasse 9
9001 St.Gallen

Tel. +41 71 556 34 00
Fax +41 71 556 34 67
info@pat-bvg.ch

Dipartimento immobili

PAT BVG
Kapellenstrasse 5
3011 Bern

Tel. +41 31 330 22 62
pat-bvg.ch
immo@pat-bvg.ch

